

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

Rete dei servizi per le politiche del lavoro

Art. 1

(Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti:

- a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto e di seguito denominata "ANPAL";
- b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
- c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
- d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;
- f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e in via provvisoria, fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;

3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione

ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

4. L'ANPAL di cui all'articolo 4 del presente decreto, esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.

Art. 2

(Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, sono fissate:

- a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- b) la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresì, essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.

Art. 3

*(Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di politiche attive del lavoro)*

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:

- a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
- b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;
- c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:

- a) definizione del concetto di congrua offerta di lavoro, ai fini di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;
- b) definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di formazione;
- c) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l'impiego, ivi compreso il collocamento della gente di mare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n.231, il collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
- d) indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4

(Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ANPAL è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 400 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, è definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono previste due posizioni dirigenziali di livello generale e dieci posizioni dirigenziali di livello non generale, ivi incluse quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale rispettivamente dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, nonché dalla direzione dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
6. Agli oneri derivanti dalle posizioni dirigenziali non trasferite ai sensi del comma 5 si fa fronte mediante blocco delle assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione

Commento [sv1]: Cfr. art 10, co. 1, Ispettorato

Commento [PO2]: Il Ministero della Semplicazione chiede che sia chiarito quali criteri siano utilizzati per definire i contingenti del personale del MLPS e dell'ISFOL che confluiscono nell'agenzia, con le rispettive dotazioni organiche: proporrei quindi di scrivere che " Con i medesimi decreti sono altresì individuate le competenze e le professionalità del personale dell'ANPAL attraverso specifiche procedure concorsuali, da adottarsi anche con riferimento al personale di cui al successivi commi 15 e 16 (oppure riferimento specifico al personale di Italia Lavoro spa)

Commento [sv3]: Questo comma è necessario, posto che ripete il comma 11?

del personale delle aree funzionali intervenute nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali negli anni 2015 e 2016 e nell'ISFOL negli anni 2014, 2015 e 2016. I relativi risparmi, eccedenti la copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento.

7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

8. L'ANPAL ha sede in Roma. In fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione, l'ANPAL utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.

9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Commento [sv4]: Previsione anomala

10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. ~~Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trova applicazione l'articolo 2, comma 10 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.~~ I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.

12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL di cui ai successivi articoli 6 e 8.

Commento [sv5]: Ma la proposta è del Governo o del Presidente del cdM?

Commento [PO6]: In virtù dell'art.19 dlgs 165/2001, la deliberazione è del cdM, su proposta del Min competente

13. Allo scopo di condurre i necessari processi di convergenza, il presidente dell'ANPAL assume il ruolo di commissario straordinario della società per azioni Italia Lavoro. Contestualmente gli organi di Italia lavoro S.p.A. decadono e il commissario straordinario ne svolge le relative funzioni.

14. Nella fase di commissariamento, Italia Lavoro S.p.A. fornisce ad ANPAL, mediante convenzione, assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. Sulla base di specifiche direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL può avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A.. In tal caso ANPAL

subentra nei rapporti attivi e passivi relativi al progetto, ivi compresi i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

16. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

17. L'ANPAL al fine di promuovere possibili sinergie logistiche stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

- a) l'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
- b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;
- c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante;
- e) Italia Lavoro S.p.A. allo scopo di favorire l'integrazione e il coordinamento delle attività di cui al comma 14.

18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'ANPAL, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 5

(Risorse finanziarie dell'ANPAL)

1. Le risorse complessive attribuite all'agenzia a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:

- a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
- d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi

interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative **agli anni decorrenti dal 2016**:

- a) alla quota parte del fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
- b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- d) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

Art. 6

(Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di vigilanza;
- d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento economico del presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

Commento [sv7]: Ma la proposta è del Governo o del Presidente del del cdm?

Commento [PO8]: In virtù dell'art.19 d.lgs 165/2001, la deliberazione è del cdm, su proposta del Min competente

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.

5. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 8, comma 1.

Art. 7

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.

2. Il presidente è interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.

3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.

4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico.

Commento [PO9]: Ci potrebbero essere osservazioni della Presidenza che ha avanzato dubbi con riferimento al reclutamento di questo personale per l'ispettorato

2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

Commento [sv10]: Di chi?

3. Il direttore generale è nominato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9

(Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:

- a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'impiego, dei servizi pubblici per l'impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
- b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
- d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;

h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l'impiego ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto e gestione degli albi nazionali di cui agli articoli 12 e 15 del presente decreto e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.

2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Art. 10

(Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
 - a) studio, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
 - b) studio, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
 - c) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

Art. 11

(Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome)

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonché dei seguenti principi:
 - a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;

2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).

2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:

a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;

b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.

Art. 12

(Accreditamento dei servizi per l'impiego privati)

1. L'ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è definito il regolamento per l'accREDITAMENTO, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

3. In fase di prima applicazione e fino alla definizione dell'albo di cui al comma 1, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle regioni e province autonome.

4. Le normative regionali possono definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.

5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

Art. 13

(Sistema informativo unico delle politiche del lavoro e fascicolo elettronico del lavoratore)

1. L'ANPAL realizza, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

Art. 14

(Coordinamento dei sistemi informativi)

1. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

- a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
- c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
- d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'ISFOL.

5. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

Art. 15

(Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale)

1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 13, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome.
2. I soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli enti interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall'ANPAL, sentite la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, i seguenti dati:
 - a) con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
 - b) con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.
3. L'ANPAL provvede, nell'ambito della propria dotazione finanziaria, a definire le modalità comuni per l'iscrizione telematica ai corsi di formazione professionale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
4. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, di conferire attività ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione ad attività formativa effettuata da soggetti non iscritti all'albo nazionale degli enti di formazione accreditati di cui al comma 1 ovvero in mancanza della comunicazione di cui al comma 2. I funzionari ed amministratori responsabili che violino il divieto di cui al presente comma sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della legge n. 20 del 1994.
5. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.
6. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Monitoraggio e valutazione)

1. L'ANPAL svolge attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l'impiego nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 13.

2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del Lavoro ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalità l'ANPAL mette a disposizione dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonché l'intera base dati di cui all'articolo 13.

3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 17

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono così riformulati: "L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 18

(Servizi e misure di politica attiva del lavoro)

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato, e sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL.

3. Le norme del presente Titolo non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.

Art. 19

(Stato di disoccupazione)

1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Commento [sv11]: ?

4. Sono considerati "disoccupati parziali":

- a) i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito annuo prevedibile in relazione all'attività esercitata sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego;
- b) i lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro inferiore al 70 per cento dell'orario normale

di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego;

c) i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi 4 e 19, della legge 18 giugno 2012, n. 92, sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di dodici mesi.

5. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

6. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

7. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

8. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Art. 20

(Patto di servizio personalizzato)

1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori di cui all'articolo 20 sono convocati dai centri per l'impiego, entro sessanta giorni dalla registrazione, per la stipula di un patto di servizio personalizzato. La mancata comparizione del lavoratore, ove non giustificata, preclude il godimento delle prestazioni indicate all'articolo 21, comma 1, nonché dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23

2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'individuazione di un responsabile delle attività;

b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;

c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;

d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;

b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.

4. Scaduti i termini di cui al comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

Art. 21

(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito)

1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche attive.

2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, devono essere convocati dalla sede competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.

3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal competente centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.

5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.

6. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) ed alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), si applicano le seguenti sanzioni:

a) la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), comporta le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;

c) la mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), comporta:

- 1) la sospensione per una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

d) la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:

a) la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), comporta:

- 1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

c) la mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 3 e 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

10. La regione o la provincia autonoma competente ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto dispone i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'INPS che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

11. La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione, sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

12. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 22

(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)

1. I "disoccupati parziali" di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dalla sede competente per territorio con le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto della situazione operativa dei centri per l'impiego, per stipulare il patto personalizzato di servizio di cui all'articolo 20.

2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il disoccupato parziale può essere avviato alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero alle attività socialmente utili di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.

3. Con riferimento ai "disoccupati parziali" di cui al comma 1, in caso di:

a) mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo, si applica:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative di cui all'articolo 18, si applica:

- 1) la sospensione per una mensilità per la prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

c) mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 25, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

4. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 23

(Assegno di ricollocazione).

1. Ai disoccupati di cui all'articolo 19, comma 1, la cui durata di disoccupazione eccede i sei mesi è riconosciuta, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.

Commento [sv12]: 19?

2. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego al completamento della procedura di profilazione di cui all'articolo 19, comma 6, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

3. L'assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

4. Nei confronti del soggetto erogatore del servizio ai sensi del successivo comma 7, l'assegno costituisce contributo ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non imponibile ai fini IVA.

5. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

6. Il servizio per il quale è utilizzato l'assegno di ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle

condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;

- e) l'obbligo per il tutor di comunicare al centro per l'impiego competente l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera c), o di una occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la comunicazione, il centro per l'impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all'art. 21
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

7. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

8. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;
- f) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di comunicare all'ANPAL, le situazioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti.

9. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 1.

Art. 24

(Finanziamento dell'assegno di ricollocazione)

1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:

- a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell'assenza di nuovi o maggiori oneri pe la finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

Art. 25

(Offerta di lavoro congrua)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012.

2. I fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2012, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

Art. 26

(Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere

chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.

2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

6. All'assegno per i lavori socialmente utili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

7. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27

(Collocamento della gente di mare)

1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Art. 28

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:
 - a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a e);
 - b) articolo 18;
 - c) articolo 20;
 - d) articolo 23;
 - e) articolo 26, commi 1 e 2.

TITOLO III

Riordino degli incentivi all'occupazione

Art. 29

(Riordino degli incentivi)

1. L'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:
 - a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
 - b) le risorse di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013.

Art. 30

(Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione)

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, è istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:
 - a) categorie di lavoratori interessati;
 - b) categorie di datori di lavoro interessati;
 - c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
 - d) importo e durata dell'incentivo;
 - e) ambito territoriale interessato;
 - f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.

4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Art. 31

(Principi generali di fruizione degli incentivi)

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Art. 32

(Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca)

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da "di cui il 50 per cento" fino alla fine del comma sono abrogate.

5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le relative risorse, pari a € 14.993.706,97 annui, sono mantenute in capo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte a valere sui seguenti interventi:

a) riduzione pari a 27 milioni per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro per il 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, pari a 10,7 milioni di euro per il 2017, 10,7 milioni di euro per il 2018, 5,4 per il 2019, 0,1 per il 2020.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,

della legge 28 giugno 2012, n.92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

TITOLO IV

Disposizioni urgenti e finali

Art. 33

(Disciplina urgente per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive per il lavoro)

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e misure di politica attiva del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definiscono, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo

corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2, comma 1, lettera i), e articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398;
- c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- d) decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
- e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- g) articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- h) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;
- i) articolo 4, commi da 40 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Lo schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive si compone di n. 34 articoli, suddivisi nei seguenti quattro titoli:

Titolo I : Rete dei servizi per le politiche del lavoro;

Titolo II : Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro;

Titolo III: Riordino degli incentivi all'occupazione;

Titolo IV : Disposizioni urgenti e finali.

TITOLO I

Il Titolo I (da articolo 1 ad articolo 17) disciplina la Rete dei servizi per le politiche del lavoro.

L'articolo 1 stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività legate al collocamento dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).

L'articolo 1 disciplina, altresì, la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro quale utile strumento di *governance* per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Ciò si pone in linea con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 3 della legge 183/2014, in materia di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Tale rete ha il compito di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli artt. 1, 4, 35 e 37 della Carta costituzionale. Si intende, inoltre, promuovere il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, che assicurino ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro, mediante l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate.

In particolare, la predetta Rete è costituita dai seguenti soggetti:

- a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - (ANPAL);
- b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;
- c) l'Inps, in relazione alle competenze in materia di strumenti a sostegno del reddito;
- d) l'Inail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;
- f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) e, in via provvisoria fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;

L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento gestionale della rete dei servizi per le politiche del lavoro, dato il primario interesse all'esercizio unitario delle funzioni amministrative collegate alla fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva.

L'articolo 2 prevede gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro. In particolare, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, vengono fissate le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive – con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio e alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro - nonché la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, stante la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a verificare e controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 lett. t) della legge 183/2014.

Con il predetto decreto, possono inoltre essere determinati i tempi entro cui debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati e inoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome.

All'articolo 3 sono indicate le competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di politiche del lavoro, oltre a quelle di indirizzo politico già stabilite all'articolo 1. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la competenza a verificare e controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Tali competenze rispondono ai principi di delega individuati all'art. 1 comma 4 lett. c), t) della legge 183/2014.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: le circolari e gli altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, ai sensi dell'art. 23 del decreto di cui trattasi; atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali compete, inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione degli atti relativi a: definizione del concetto di congrua offerta di lavoro, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione; definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di formazione; definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l'impiego, ivi compreso il collocamento della gente di mare, inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri e collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

L' articolo 4 disciplina l' istituzione dell' Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L' ANPAL è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2016 e alla stessa è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. E' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 1 comma 4 lett. c) della legge 183/2014. L' ANPAL è, inoltre, sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, s.m.i.

Fatto salvo quanto stabilito per la gestione fuori bilancio di cui all' articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il bilancio dell' ANPAL è redatto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n. 97, recante "Regolamento concernente l' amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, adotta il regolamento interno di contabilità ed il regolamento interno di organizzazione. La dotazione organica dell' ANPAL, non superiore a 400 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con successivi, da emanarsi nel termine di 45 giorni, secondo quanto indicato nello stesso articolo. Nell' ambito della predetta dotazione organica sono previste due posizioni dirigenziali di livello generale e dieci posizioni dirigenziali di livello non generale, ivi incluse quelle trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall' Isfol.

Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell' Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, in linea con quanto richiesto dall' art. 1 comma 4 lett. i) della legge 183/2014, che prevede *"l' individuazione del comparto contrattuale del personale dell' Agenzia con modalità tali da garantire l' invarianza di oneri per la finanza pubblica"*.

Con i predetti decreti ed entro il termine di 45 giorni, sono conseguentemente determinate le dotazioni organiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell' Isfol.

Si precisa, inoltre, che in merito al trasferimento di funzioni all' ANPAL, l' attuale Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costituita con D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, è soppressa e che i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all' ANPAL. Sono altresì trasferiti all' ANPAL due ulteriori uffici dirigenziali di livello non generale rispettivamente dalle Direzioni generali dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, nonché dell' immigrazione e delle politiche di integrazione.

Agli oneri derivanti dalle posizioni dirigenziali non trasferite, si fa fronte mediante blocco delle assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione del personale delle aree funzionali intervenute nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli anni 2015 e 2016 e nell' Isfol negli anni 2014, 2015 e 2016. I relativi risparmi, eccedenti la copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, affluiscono al bilancio dell' ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento.

In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dall' Isfol, sono trasferite al bilancio dell' ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione, utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Isfol.

Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dall'Isfol all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Tali decreti sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lett. c), f), h), i) l) della legge 183/2014.

Fatte salve le previsioni relative alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, di cui all'articolo 1, comma 7 lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui trovano applicazione le disposizioni relative alla riduzione delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL.

Il presidente dell'ANPAL assume il ruolo di commissario straordinario della società per azioni Italia Lavoro S.p.A. Contestualmente gli organi di Italia Lavoro S.p.A. decadono e il commissario straordinario ne svolge le relative funzioni. Nella fase di commissariamento Italia Lavoro S.p.A., mediante convenzione, fornisce ad ANPAL assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. Sulla base di specifiche direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ANPAL può avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A. e, in tal caso, i rapporti attivi e passivi relativi al progetto, ivi compresi i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, passano in capo all'ANPAL. In tal modo, si procede alla razionalizzazione degli enti strumentali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, a norma dell'art. 1 comma 4, lett. f) della legge 183/2014. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a persone che hanno acquisito particolari competenze tecniche, per aver svolto attività lavorativa per un periodo di tempo significativo nelle funzioni di competenza dell'ANPAL.

In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infine, l'ANPAL stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

b) l'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche.

c) l'Inps, allo scopo di realizzare le necessarie sinergie con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche;

d) l'Inail, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, realizzando sinergie logistiche e informative.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'ANPAL, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'art. 5 prevede la disciplina delle risorse finanziarie dell'ANPAL, che sono costituite:

a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;

d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

A decorrere dal 2016, le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 s.m.i., relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50% al predetto fondo di rotazione e per il restante 50% al fondo sociale fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sono, inoltre, assegnate all'ANPAL quote di risorse relative:

a) alla quota parte del fondo per l'occupazione alimentata con parte del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 s.m.i., come sopra specificato;

b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

d) alle somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive, di cui al successivo articolo 29.

Con il medesimo decreto, può essere individuata una quota non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

L'articolo 6 definisce e disciplina gli organi dell'ANPAL, quali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di vigilanza e il Collegio dei revisori, nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega, in termini sia di partecipazione da Stato, regioni e province autonome sia di coinvolgimento delle parti sociali, a norma dell'art. 1 comma 4 lett. c), d) della legge 183/2014.

Il Presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, di cui uno nominato su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome, e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio di vigilanza, composto da 10 membri scelti tra esperti con comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. I membri del Consiglio cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del Consiglio non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ai componenti del Collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 8, comma 1.

L' articolo 7 definisce le attribuzioni degli organi dell'ANPAL, come di seguito riportate:

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Il Presidente è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.

Il Consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.

Il Consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici, vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 stabilisce la disciplina del Direttore generale dell'ANPAL. In particolare, il Direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al Direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l'inosservanza delle direttive comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale predispose il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo; può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione su invito dello stesso; formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale è nominato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

L'articolo 9 individua i compiti e le funzioni dell'ANPAL, di seguito riportati:

- a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi pubblici per l'impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
- b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 13;

d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 n. 733, che attua il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi co-finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;

h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l'impiego e gestione degli albi nazionali dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e attività di formazione professionale, nonché di quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali; in tali casi l'ANPAL supporta le Regioni ove non siano stati assicurati i livelli essenziali delle prestazioni, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

In aggiunta ai predetti compiti, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

I principi di delega di riferimento sono indicati all'art. 1, comma 4, lett. e), r), z) della legge 183/2014.

L'articolo 10 disciplina le funzioni e i compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), secondo il principio di delega di cui all'art. 1 comma 4 lett. f) della legge 183/2014.

Il primo comma prevede che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede al rinnovo degli organi dell'Isfol, con riduzione del Consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra cui il Presidente, ed uno dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In ragione di tale riduzione, il contributo istituzionale per l'Isfol è ridotto di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017.

Il secondo comma stabilisce che entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'Isfol cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;

b) studio e monitoraggio delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione; studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

L'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL l'accesso ai dati dei propri archivi utili per l'attività di monitoraggio di rispettiva competenza.

L'articolo 11 definisce l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome. L'intento è rispondere alle esigenze di creare un raccordo tra Stato e Regioni per una gestione più efficiente ed efficace dei servizi per il lavoro, nel rispetto delle competenze e dei principi individuati nella legge delega, per garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.

In particolare, mediante stipula di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province autonome, sono regolati i rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro del territorio regionale o della provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti principi:

a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, secondo quanto previsto nel decreto;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle strutture amministrative regionali delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, nonché dei seguenti compiti:

- 1) servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione nei casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più delle funzioni di cui alla lettera d).

Alle Regioni e Province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 4, lett. u) della legge 183/2014, che prevede il *"mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro"*. In particolare:

- a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;
- b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, nel definire l'offerta formativa, le Regioni e Province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.

L'articolo 12 disciplina l'accreditamento dei servizi per l'impiego privati, prevedendo l'istituzione, presso l'ANPAL, dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il principio di delega collegato è individuato dall'art. 1, comma 4, lett. n) della legge 183/2014, per la *"valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati e disoccupati, al fine di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego"*.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, è definito il regolamento per l'accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

In fase di prima applicazione, e fino alla definizione dell'albo nazionale, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle Regioni e Province autonome. Le normative regionali possono, altresì, definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.

E', infine, prevista una modifica all'art. 6 del d.lgs. 276/2003, finalizzata a consentire l'automatica iscrizione nella sezione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale anche da parte dei soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 276/2003, comma 1 lettere c), d), e), f), e f-bis) e comma 2. In tal modo, si armonizza la disciplina prevista per le agenzie, ai sensi dell'art. 4, comma 6, parte seconda d.lgs. 276/2003, con quella dei soggetti in regime particolare di autorizzazione (art. 6 d.lgs. 276/2003), con l'intento di favorire e implementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'articolo 13 prevede la disciplina del sistema informativo unico delle politiche del lavoro e fascicolo elettronico del lavoro. Nel pieno rispetto del principio di delega di cui all'art. 1, comma 4 lett. z) della legge 183/2014, disciplina la *"valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6 lett. i)"*. Si richiama, inoltre, il principio di delega di cui all'art. 1, comma 4, lett. m) sul *"rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi"*.

In particolare, l'ANPAL realizza, in cooperazione con l'Inps e l'Isfol ed anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego:

- a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e della politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;
- d) il sistema informativo della formazione professionale.

Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego ed il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, in linea con l'art. 1 comma 5 della legge 183/2014, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231,

nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps, dell'Inail e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute ad altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, mentre allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

Infine, si precisa che il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

L'articolo 14. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps, dell'Inail, dell'Isfol, delle Regioni e Province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono inoltre la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

L'ANPAL, inoltre, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

Fatto salvo quanto disposto in tema di banca dati dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, come previsto dalle disposizioni emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso la citata Agenzia, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dalla medesima Agenzia.

Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

- a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
- c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
- d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'ISFOL.

Su indicazione del citato comitato gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

L'articolo 15 disciplina, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, l'Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle Regioni e Province Autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle Regioni e Province autonome e provvedendo, nell'ambito della propria dotazione finanziaria, a definire le modalità comuni per l'iscrizione telematica ai corsi di formazione professionale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Il principio di delega di riferimento è previsto all' art. 1, comma 4 lett. z), e comma 6 lett. i) della legge 183/2014.

I soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall'ANPAL, sentite la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, i seguenti dati:

- a) con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
- b) con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.

Inoltre, a decorrere dalla messa a disposizione del sistema, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di conferire attività ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione ad attività formativa effettuata da soggetti non iscritti all'albo nazionale degli enti di formazione accreditati ovvero in mancanza del conferimento dei dati richiesti. I funzionari ed amministratori responsabili che violino tale divieto sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della L. 20/1994.

Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle Regioni e Province autonome.

Infine, le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore qui disciplinato.

L'articolo 16 disciplina il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive e servizi per l'impiego.

In particolare, l'ANPAL svolge attività di monitoraggio sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l'impiego nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui sopra.

Ai fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL e per le medesime finalità, l'ANPAL mette i dati in parola a disposizione dell'Isfol, che svolge attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle specifiche misure di politica del lavoro, nonché del complesso degli interventi.

L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche

alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

Inoltre, sempre ai fini di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'Inps garantisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'ANPAL ed all'Isfol il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'attuazione di quanto sopra non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Con il presente articolo, pertanto, si persegue, più in generale, l'obiettivo di rafforzare le funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. I principi di delega di riferimento sono individuati all'art. 1 comma 4 lett. m), r), z) della legge 183/2014.

L'articolo 17, che riformula i primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono così riformulati: *"L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL istituita ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*.

TITOLO II

Il **Titolo II** (da articolo 18 ad articolo 28) disciplina i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro.

L'articolo 18 rubricato *"Servizi e misure di politica attiva del lavoro"* stabilisce che allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le Regioni e Province autonome costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo della dote individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Le Regioni e le Province Autonome svolgono le attività di cui sopra direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato e sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL.

Si precisa, infine, che le norme del Titolo II non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i..

I principi di delega di riferimento sono individuati all'art. 1 comma 4, lett. u), z), aa), bb) della legge 183/2014.

L'articolo 19 definisce lo "Stato di disoccupazione". In particolare, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l'impiego.

Si chiarisce che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione data dall'articolo 19 in parola.

La durata della disoccupazione è sospesa in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Viene, altresì, prevista la definizione dei "disoccupati parziali" che sono: i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito annuo prevedibile in relazione all'attività esercitata sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego; i lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro inferiore al 70 per cento dell'orario normale di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego; i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di dodici mesi.

Al comma cinque, viene data la definizione dei lavoratori "a rischio di disoccupazione", che possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Ciò al fine di accelerare la presa in carico degli stessi.

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, le persone registrate come disoccupate, disoccupate parziali o "a rischio di disoccupazione" vengono assegnate ad una classe di profilazione automatizzata, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Ciò si pone in linea con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 4, lett. v) della legge 183/2014, che prevede l'adozione di strumenti di "segmentazione dell'utenza", al fine di attivare il soggetto che cerca lavoro.

Infine, allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionino prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni, l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

L'articolo 20 disciplina il "Patto di servizio personalizzato", che i soggetti disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione sono tenuti a stipulare, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione. Tali lavoratori vengono convocati, entro 60 giorni dalla registrazione, per la stipula del patto di servizio personalizzato, che contiene i seguenti elementi:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) la definizione del profilo personale di occupabilità;
- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite dal decreto.

In tal modo si realizza il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, di attivazione del soggetto che cerca lavoro, di principi di politica attiva del lavoro per la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure volte all'inserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto previsto nella legge delega.

L'articolo 21 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito. I principi di delega di riferimento sono indicati all'art. 1 comma 1, 2 e comma 4 lett. v) della legge 183/2014.

Il comma 1 chiarisce che la domanda di ASpl, NASpl o l'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche attive.

Il comma 2 stabilisce che i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano già riottenuto una occupazione, devono essere convocati dalla sede competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Il comma tre prevede che anche ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato, nei tempi ivi previsti, fermo restando i seguenti obblighi e sanzioni.

In particolare, oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

Con riferimento all'ASpl, NASpl e DIS-COLL si applicano le seguenti sanzioni:

- la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, ai colloqui o alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione comporta:

- 1) la sospensione per una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

- la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, si applicano le seguenti sanzioni:

- la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), comporta:

- 1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

- la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

La struttura regionale o della Provincia autonoma competente dispone i provvedimenti di sospensione e decadenza, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo unico, all'Inps, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione, sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Infine, si prevede che l'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per l'50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'articolo 22 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto del principio di delega individuato all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge 183/2014 che prevede l'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.

In particolare, i "disoccupati parziali" come sopra definiti, beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dalla sede competente per territorio tenuto conto della situazione operativa dei centri per l'impiego, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze, ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il disoccupato parziale può essere avviato alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero alle attività socialmente utili.

In merito alle sanzioni per i "disoccupati parziali" si prevede quanto segue:

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per i colloqui e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo, si applica:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si applica:

- 1) la sospensione per una mensilità per la prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

c) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

Infine, l'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'articolo 23 disciplina l'assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati la cui durata di disoccupazione ecceda i sei mesi, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza. La relativa somma, denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

Il principio di delega di riferimento è individuato all'art. 1 comma 4, lett. n), p), della legge 183/2014, sulla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati e sull'introduzione di principi di politica attiva del lavoro, che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. Rileva, inoltre, anche la previsione di cui all'art. 1 comma 4, lett. q), che prevede *“l'introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale”*.

L'assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale e costituisce contributo ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non imponibile ai fini IVA.

Lo stesso è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

Il servizio per il quale è utilizzato l'assegno di ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;

- e) l'obbligo per il tutor di comunicare al centro per l'impiego competente l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera c), o di una occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la comunicazione, il centro per l'impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all'art. 21
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato, che di conseguenza provvede ad aggiornare il patto di servizio.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7 (soggetto privato accreditato), di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, per il soggetto privato accreditato erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;
- f) obbligo, per il soggetto privato accreditato erogatore del servizio, di comunicare all'ANPAL, le situazioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti.

Infine, è previsto che l'ANPAL realizzi il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

L'articolo 24 disciplina il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, di cui al precedente articolo 23.

In particolare, al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:

- a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

Il secondo comma, difatti, prevede che allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (assunzione, senza esservi tenuto, da parte di un datore di lavoro, di lavoratori che usufruiscono dell'ASpl a tempo pieno e indeterminato), l'Inps versa all'ANPAL una somma pari al 30 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole "cinquanta per cento", quindi, sono sostituite dalle seguenti "venti per cento" e, pertanto, il contributo mensile concesso al datore di lavoro diventa pari al trenta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L'articolo 25 disciplina la definizione dell'offerta congrua di lavoro, a cui provvede il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – su proposta dell'ANPAL - nell'ambito della sua competenza in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, a norma dell'art. 1, comma 4, lett. t) della legge 183/2014.

I principi a cui attenersi per la definizione dell'offerta congrua sono:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

I fondi di solidarietà, di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

L'articolo 26 disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito, i quali possono essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti delle collettività, in linea con il principio di delega individuato all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge 183/2014.

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori in corso di fruizione di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 decreto legislativo 165/2001, nel territorio del comune ove siano residenti.

Allo scopo di attivare tali attività, le Regioni e Province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività in parola non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve essere delineata in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

Le convenzioni di cui sopra possono prevedere l'adibizione alle attività di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori interessati non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

All'assegno per i lavori socialmente utili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Lo stesso è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al precedente periodo. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui sopra, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di pubblica utilità idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili

ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Infine, gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 27 disciplina il collocamento della gente di mare, a cui si applicano le norme del presente decreto, in linea con i principi della riforma delle politiche attive e della semplificazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, di cui alla legge delega 183/2014.

L'articolo in parola prevede che le Capitanerie di porto possano svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.

Inoltre, sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di cui sopra, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

L'articolo 28 prevede l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, affinché gli stessi siano riconosciuti e garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in conformità sia con i principi di delega, di cui all'art. 1, comma 4, lett. n), t) della legge 183/2014, sia con il dettato costituzionale (art. 117 Cost., comma 2 lett. m)).

In particolare, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto: articolo 11, comma 1, lettere da a) a e); articolo 18; articolo 21; articolo 20; articolo 26, commi 1 e 2.

TITOLO III

Il Titolo III (da art. 29 ad art. 32) disciplina il riordino degli incentivi all'occupazione, nel rispetto del principio di delega individuato all'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 183/2014 *"razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto"*.

L'articolo 29 prevede l'abrogazione: dell' articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.

A tale piano gestionale affluiscono le seguenti risorse:

a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99, relative agli anni 2015 e 2016;

b) le risorse di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.

Con l'**articolo 30** si istituisce il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione presso l'ANPAL, contenente in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

- a) categorie di lavoratori interessati;
- b) categorie di datori di lavoro interessati;
- c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
- d) importo e durata dell'incentivo;
- e) ambito territoriale interessato;
- f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Ai fini del presente decreto, costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.

Le Regioni e Province autonome che intendano introdurre un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti, di regola, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

L'articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi ed in linea con il principio di delega indicato all'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 183/2014. In particolare:

- a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
- e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore; in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis* il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
- f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei

dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

L'articolo 32 prevede il riordino e la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca. Il principio di delega di riferimento è l'art. 1, comma 4, lett. a), nonché comma 7 lett. a), d) della legge 183/2014.

A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ai predetti incentivi non si applica la previsione di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da "di cui il 50 per cento" fino alla fine del comma sono abrogate e ciò implica l'abrogazione della riserva del 50% delle risorse per il finanziamento della formazione in apprendistato di secondo livello, al fine di incentivare il ricorso all'apprendistato di primo e terzo livello, in linea con le previsioni dello schema di decreto legislativo sulle tipologie contrattuali.

All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le relative risorse, pari a € 14.993.706,97annui, sono mantenute in capo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte a valere sui seguenti interventi:

a) riduzione pari a 27,5 milioni per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro per il 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pari a 10,7 milioni di euro per il 2017, 10,7 milioni di euro per il 2018, 5,4 per il 2019, 0,1 per il 2020.

TITOLO IV

Il Titolo IV riguarda le disposizioni urgenti e finali e consta degli articoli 33 e 34.

L'articolo 33 prevede una disciplina urgente per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive per il lavoro, nel rispetto dell'art. 1 comma 4 lett. t) della legge 183/2014 che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali. In tal modo, si garantisce uno strumento flessibile e maggiormente rispondente alle esigenze delle regioni e province autonome, in termini di maggiore semplificazione amministrativa, di gestione finanziaria sulla base del reale fabbisogno, garantendo la necessaria continuità di azione nell'ambito delle politiche attive.

Peraltro, sempre allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma.

Nell'ambito delle predette convenzioni stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per tali finalità, subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le regioni a statuto ordinario, e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto sopra previsto ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui sopra. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi

titolo disposti in favore della regione stessa, con conseguente rassegna delle risorse al Fondo di rotazione.

L'articolo prevede, infine, l'abrogazione del secondo periodo dell'art. 1 comma 429 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, secondo cui *"Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa"*.

L'articolo 34 prevede l'abrogazione delle disposizioni che si pongono in contrasto con l'emananda normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive .

Schema di decreto legislativo

Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 183/2014

Relazione tecnica

Articoli da 1 a 3

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Articoli da 4 a 10

Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, personale e Organi

La dotazione organica dell'Anpal è pari ad un massimo di 400 unità e sarà compiutamente individuata con i decreti di organizzazione previsti dall'art. 4, comma 9, dello schema di decreto legislativo.

Nell'ambito di tale dotazione sono ricomprese n. 2 unità di personale dirigenziale di livello generale e n. 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Al personale si applicherà il contratto collettivo dell'Area I (dirigenti) e del comparto Ministeri (non dirigenti) mentre al personale Isfol si applicherà il contratto ricerca.

Dirigenti:

- 2 (livello generale)

- 10 (livello non generale)

Personale aree funzionali ministero: non superiore a 230

Personale aree funzionali isfol: non superiore a 157

Totale qualifiche dirigenziali: 13

Totale aree: non superiore a 387

Totale complessivo: non superiore a 400

Con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali si prevede, al comma 5, la soppressione della direzione generale per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione. Tale operazione, come espressamente previsto, comporta altresì il venir meno di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale e di una posizione dirigenziale di livello generale.

Sono inoltre da considerare trasferite all'agenzia n. 2 posizioni di livello dirigenziale non generale, provenienti da altre direzioni generali le cui competenze sono assorbite dall'ANPAL (una posizioni per la direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione; una posizione per la direzione immigrazione).

Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferito nei ruoli dell'Anpal sarà compiutamente individuato dai decreti di organizzazione.

Il trasferimento avverrà, evidentemente, con il mantenimento delle aree e delle posizioni economiche già in capo al personale trasferito e l'operazione comporterà una corrispondente riduzione alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Isfol.

Da ciò deriva pertanto una invarianza di costi per la finanza pubblica per quanto riguarda una posizione dirigenziale di livello generale e 7 posizioni di livello non generale.

Personale dirigenziale

Come detto, una posizione dirigenziale di livello generale viene trasferita dal Ministero del Lavoro e politiche attive, a parità di oneri. La seconda posizione dirigenziale di livello generale avrà un costo di circa € 148.000 (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione - parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) oltre ad € 56.800 per oneri previdenziali e fiscali, per un totale di € 204.800.

Quanto alle 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, eccedenti rispetto a quelle trasferite, si stima per ognuna di esse un onere annuo circa pari ad € 110.700, derivanti da una retribuzione lorda di € 80.000 e di oneri contributivi per € 30.700. L'onere complessivo delle 3 posizioni è pertanto stimabile in € 332.100.

In base all'articolo 4, comma 6, ai relativi oneri si provvede attraverso il blocco delle assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione del personale delle aree funzionali intervenute nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali negli anni 2015 e 2016 e nell'Isfol negli anni 2014, 2015 e 2016.

Rispetto al **Direttore generale**, l'articolo 8 dispone che ad esso spetti "il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999". È pertanto prevista una spesa annua pari a circa € 240.000 (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione - parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato), comprensiva di oneri previdenziali e fiscali.

Spese per la posizione di direttore generale	€ 240.000
Spese per n. 1 posizione dirigenziale di livello generale	€ 204.800
Spese per n. 3 posizioni dirigenziali di livello non generale	€ 332.100
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE DIRIGENTE ECCEDENTE I TRASFERIMENTI, COMPRESIVO DI ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	€ 776.900

Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

A norma dell'articolo 6, comma 1, gli organi dell'ANPAL sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di vigilanza;
- d) il Collegio dei revisori.

Rispetto al presidente, il comma 2 del medesimo articolo precisa che "Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".

Analoga disposizione è prevista per gli altri due membri del consiglio di amministrazione, per i quali il comma 3 precisa che il trattamento economico grava "sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Per il Consiglio di vigilanza il comma 4 dispone che "i membri del Consiglio non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza".

Per il collegio dei revisori, formato da tre membri tra cui il presidente, il comma 5 dispone che ai componenti del collegio compete "un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Spese per il Presidente ed il Consiglio di amministrazione	€ 200.000
Spese per il Collegio dei revisori	€ 50.000
Spese per la copertura di oneri di trasferta degli organi (incluso il Consiglio di vigilanza)	€ 40.000
TOTALE COMPRESIVO DI ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	€ 290.000

Personale non dirigenziale

Il decreto prevede ancora che la dotazione organica del Ministero del Lavoro e dell'Isfol sia ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL che avverranno, nel corso del 2015 e del 2016, successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 11. Le risorse derivante dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

In sostanza, pertanto, è prevista una minor spesa legata alla mancata "sostituzione" del personale in questione, tenendo altresì conto dei limiti già previsti dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (conv. da L. n. 114/2014).

In forza del predetto D.L. n. 90/2014:

- nel corso del 2016 – anno di effettiva operatività e avvio dell'Anpal – sarebbe stato possibile assumere il 40% del personale cessato dal servizio nel 2014 ed il 60% del personale cessato dal servizio nel corso del 2015 e
- nel corso del 2017, sarebbe stato possibile assumere l'80% del personale cessato dal servizio nel corso del 2016.

Ciò premesso, con l'art. 7 del decreto, è dunque prevista una minor spesa:

- per il 2016, legata alla mancata assunzione di personale (ossia il 60% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2015);
- per il 2017, legata alla mancata assunzione delle predette unità oltre a ulteriori 33 unità di personale (ossia l'80% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2016).

In termini finanziari, tenuto conto delle tabelle che seguono, i risparmi possono essere calcolati come segue:

- risparmi per il 2016: € 535.153,22 (costo di 11 unità di personale non assunte nel 2016);
- risparmi per il 2017: € 641.411,28 (costo di 11 unità di personale non assunte nel 2016 più ulteriori 2 non assunte nel 2017).

Al riguardo la disposizione in esame prevede altresì che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non concorrono ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.

Cessazioni dal servizio 2015 personale Ministero del lavoro e delle politiche sociali

n.	Area	Posizione Economica	Profilo professionale	Cessazione	Motivo cessazione	Retribuzioni	Oneri	Costo
1	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/05/15	limiti di età	35.470,18	13.613,46	49.083,64
2	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/07/15	limiti di età	28.964,86	11.116,71	40.081,57
3	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	08/06/15	dimissioni	30.593,60	11.741,82	42.335,42
4	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/12/15	dimissioni	30.593,60	11.741,82	42.335,42
5	2	F2	Assistente amministrativo gestionale	01/09/15	limiti di età	30.593,60	11.741,82	42.335,42
6	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/05/15	limiti di età	32.695,17	12.548,41	45.243,58
7	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/07/15	limiti di età	32.695,17	12.548,41	45.243,58
8	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/03/15	limiti di età	28.964,86	11.116,71	40.081,57
9	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/11/15	limiti di età	48.283,81	18.531,33	66.815,14
10	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	16/03/15	decesso	30.593,60	11.741,82	42.335,42
11	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/07/15	limiti di età	32.695,17	12.548,41	45.243,58
12	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	28/07/15	dimissioni	48.283,81	18.531,33	66.815,14
13	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/02/15	limiti di età	48.283,81	18.531,33	66.815,14
14	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/02/15	limiti di età	34.424,54	13.212,14	47.636,68
15	3	F4	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	03/08/15	dimissioni	43.009,68	16.507,12	59.516,80
16	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/09/15	dimissioni	32.695,17	12.548,41	45.243,58
17	3	F4	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/10/15	limiti di età	43.009,68	16.507,12	59.516,80
18	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/15	dimissioni	32.695,17	12.548,41	45.243,58
Costo totale 18 unità						644.545,48	247.376,56	891.922,04

Cessazioni dal servizio 2016 personale Ministero del lavoro e delle politiche sociali

n.	Area	Posizione Economica	Profilo professionale	Cessazione	Motivo cessazione	Retribuzioni	Oneri	Costo
1	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/07/16	fine esonero	32.695,17	12.548,41	45.243,58
2	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/04/16	limiti di età	30.593,60	11.741,82	42.335,42
3	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/06/16	limiti di età	32.695,17	12.548,41	45.243,58
Costo totale 3 unità						95.983,94	36.838,64	132.822,58

Cessazioni dal servizio 2014 personale Isfol

Qualifica	Costo comprensivo di oneri previdenziali	Data di cessazione
Op. tec. VIII Livello	43.170,93	15/11/2014
Funzionario di amministrazione S3	53.020,42	31/05/2014
Ric. III livello III Fascia	63.066,68	30/11/2014
CTER IV S2	49.231,95	30/06/2014
Dir. Ric. VI Fascia	138.755,83	01/01/2014
Totale 2014	347.245,81	

Cessazioni dal servizio 2015 personale Isfol

Qualifica	Costo complessivo di oneri previdenziali	Data di cessazione
CTER IV super 3	70.401,44	30/04/15
Dir. Ric. I livello VI fascia	119.720,74	30/04/15
I Ric. II Livello VII Fascia	107.202,34	31/07/15
CTER IV super 2	65.930,45	31/12/15
Totale 2015	363.254,97	

Cessazioni dal servizio 2016 personale Isfol

Qualifica	Costo complessivo di oneri previdenziali	Data di cessazione
I Ric. II Livello VI Fascia	101.602,78	31/08/16
Ric. III livello IV Fascia	59.330,86	31/12/16
I Ric. II Livello VI Fascia	99.648,83	31/12/16
Op. tec. VIII Livello	43.170,93	31/12/16
CTER IV super 1	63.740,02	28/02/15
Totale 2016	367.493,42	

Complessivamente pertanto:

	costo annuo	% assunzioni	risparmi da blocco turn-over	
			2016	2017
spesa per il personale cessato nel 2015 MLPS	891.922,04	60%	535.153,22	535.153,22
spesa per il personale cessato nel 2016 MLPS	132.822,58	80%		106.258,06
Totale risparmi ISFOL			535.153,22	641.411,28
spesa per il personale cessato nel 2014 Isfol	347.245,81	40%	138.898,32	138.898,32
spesa per il personale cessato nel 2015 Isfol	363.254,97	60%	217.952,98	217.952,98
spesa per il personale cessato nel 2016 Isfol	367.493,42	80%		293.994,74
Totale risparmi Ministero del lavoro e della politiche sociali			356.851,31	650.846,04

Organi dell'Isfol

All'articolo 10 si dispone che Il Consiglio di amministrazione dell'Isfol è ridotto a tre membri; in relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'Isfol è ridotto di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017.

Effetto complessivo sulla finanza pubblica

L'effetto complessivo sulla finanza pubblica delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10 è riassunto nella tabella seguente:

	2016	2017
risparmio per blocco turn-over Ministero	535.153,22	641.411,28
risparmio per blocco turn-over Isfol	395.095,32	638.098,04
risparmio per riduzione CdA Isfol	150.000,00	100.000,00
Totale risparmi	1.130.248,54	1.379.509,32
spese per le posizioni dirigenziali non trasferite	776.900,00	776.900,00
spese per gli organi	290.000,00	290.000,00
Totale oneri	1.066.900,00	1.076.900,00
saldo	13.348,54	312.609,32

Art. da 11 a 20

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito.

L'erogazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 comporta l'eventuale incremento delle entrate.

Il comma 13 prevede che l'Inps provveda annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'effetto complessivo delle norme sulla finanza pubblica è pertanto nullo.

Art. 22

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro

L'erogazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta l'eventuale incremento delle entrate.

Il comma 4 prevede che l'Inps provveda annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'effetto complessivo delle norme sulla finanza pubblica è pertanto nullo.

Articoli 23 e 24

Assegno di ricollocazione.

Il comma 1 dell'articolo 24 prevede che ai disoccupati di cui all'articolo 14, comma 1, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi sia riconosciuta, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

In base al disposto dell'articolo 25 la norma trova finanziamento nelle seguenti fonti:

- a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

Come ulteriore fonte di finanziamento, il comma 3 dell'articolo 25 prevede che nei casi di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore avente diritto alla percezione dell'ASpi (di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92), l'Inps versa all'ANPAL una somma pari al 30 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale cifra viene sottratta dalla componente che il medesimo articolo 2, comma 1-bis, della legge 92/2012 assegnava al datore di lavoro, che è conseguentemente rideterminato al 20 per cento (in luogo del 50 per cento). La norma è pertanto neutra ai fini della finanza pubblica.

All'articolo 24, comma 2, viene specificato che l'assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini irpef. Si tratta di un semplice chiarimento, dato che l'assegno non costituisce utilità, ma unicamente il mezzo per consentire un meccanismo di quasi mercato in ordine alla scelta del soggetto che presterà il servizio ed a cui verrà riconosciuta una utilità economica.

All'articolo 24, comma 3, si specifica che l'assegno di ricollocazione costituisce, nei confronti del soggetto erogatore del servizio di cui al comma 2, un contributo ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non imponibile ai fini IVA. Si tratta di precisazione che si muove nel solco delle interpretazioni dell'Agenzia delle entrate e in ogni caso si tratta di una rinuncia a nuovo gettito, che non comporta oneri rispetto alla legislazione vigente.

Art. 25

Offerta di lavoro congrua.

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Art. 26

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno dei redditi.

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica, stante la previsione del comma 5, in base al quale "Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti".

Articoli 27 e 28

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

TITOLO III

Riordino degli incentivi all'occupazione

Art. 29

Riordino degli incentivi

La norma prevede l'abrogazione di alcune disposizioni incentivanti e la confluenza dei relativi risparmi di spesa in un apposito piano gestionale nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione

e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse :

a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99, relative agli anni 2015 e 2016;

b) le risorse di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.

Articoli 30 e 31

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Art. 32

Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca

La norma in esame prevede che a titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Tali incentivi non si applicano, per il disposto del comma 2, ai contratti trasformati a tempo indeterminato.

Al riguardo, sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS relativi all'anno 2014 sono stati considerati i seguenti valori di riferimento alla base della valutazione:

- numero nuove assunzioni annue con contratto di apprendistato per le tipologie considerate dalla proposta di modifica normativa: 9.500 unità di cui 6.500 assunti da aziende con più di 9 dipendenti;
- retribuzione media mensile calcolata relativamente ai nuovi ingressi: 1300 euro;
- numero licenziamenti annui che danno luogo al versamento del contributo di licenziamento: circa 1.000 unità.
- importo medio del contributo: 750 euro

Sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- incremento della platea dei potenziali contratti annui del 10% per tener conto dell'effetto attrattivo della norma anche alla luce delle disposizioni inerenti il decreto di riordino delle tipologie contrattuali in attuazione della legge 183/2014;
- incremento del numero di licenziamenti pari al 5% per tener conto del maggior numero di contratti di apprendistato stipulati negli anni 2015 e 2016;
- riduzione della retribuzione media mensile del 15% per tener conto delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 7 del decreto di riordino delle tipologie contrattuali in attuazione della legge 183/2014;
- un ulteriore effetto attrattivo del 20% limitatamente al primo mese di entrata in vigore della norma per tener conto dell'attesa alle assunzioni di apprendisti da parte dei datori di lavoro;
- in via prudenziale si è considerata la durata dei contratti a 36 mesi senza ipotizzare cessazioni prima della naturale scadenza;
- decorrenza della norma 1° settembre 2015;
- la rivalutazione per gli anni successivi è stata effettuata sulla base del quadro macro economico DEF aprile 2015.

Si riportano nella tabella seguente i risultati della valutazione:

ONERI DI SGRAVIO DERIVANTI DALLA PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 23

(importi in milioni di euro)

Anno	Sgravio contributivo di cui al punto a)	Sgravio contributivo di cui al punto b) 10%	Sgravio contributivo di cui al punto c)		Totale sgravio
			Contributo 1,31%	Contributo 0,30%	
2015	0,2	0,2	0,1	0,0	0,5
2016	0,8	3,7	1,4	0,3	6,2
2017	0,8	6,7	2,6	0,6	10,7
2018	0,8	6,7	2,6	0,6	10,7
2019	0,9	3,0	1,2	0,3	5,4
2020	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1

Al comma 3 si prevede che a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Al comma 5 si dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e la permanenza delle relative risorse, pari a € 14.993.706,97 annui, in capo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

Il comma 6 prevede la copertura dell'articolo mediante i seguenti provvedimenti:

a) riduzione pari a 27,5 milioni per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro per il 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pari a 10,7 milioni di euro per il 2017, 10,7 milioni di euro per il 2018, 5,4 per il 2019, 0,1 per il 2020.

La tavola che segue riporta gli effetti complessivi della norma:

Oneri per incentivi al contratto di apprendistato	0,5	6,2	10,7	10,7	5,4	0,1
incremento delle risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144	27,0	27,0	-	-	-	-
TOTALE ONERI	27,5	33,2	10,7	10,7	5,4	0,1
Riduzione riduzione della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013	27,5	33,2				
Riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione derivanti dall'abrogazione dell'art. 6, co. 4, L. 53/2000			10,7	10,7	5,4	0,1
Totale coperture	27,5	33,2	10,7	10,7	5,4	0,1
Effetto sulla finanza pubblica	-	-	-	-	-	-
Minori oneri a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione derivanti dall'abrogazione dell'art. 6, co. 4, L. 53/2000	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Effetto sul Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione	15,0	15,0	4,3	4,3	9,6	14,9

Art. 33

Disciplina urgente per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive per il lavoro

Il Ministero del lavoro, al fine di garantire un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, finalizzati all'erogazione dei livelli essenziali di prestazioni in materia di politiche attive, stipulerà con le regioni e le provincie autonome singole convenzioni, finalizzate a regolare le modalità d'attuazione degli obblighi degli enti territoriali in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego.

Tale convenzione risulta essere uno strumento flessibile e maggiormente rispondente alle esigenze delle regioni e provincie autonome, in termini di maggiore semplificazione amministrativa, di gestione finanziaria sulla base del reale fabbisogno finanziario, garantendo la necessaria continuità di azione nell'ambito delle politiche attive.

La copertura finanziaria dell'intervento per gli anni 2015 e 2016 è a carico del Fondo di rotazione, articolo 9 del decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, come convertito nella legge n. 236 del 19 luglio 1993, che presenta disponibilità finanziaria sufficiente, fino alla concorrenza dei € 70.000.000 previsti anche in considerazione dell'abrogazione del comma 429 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, che libera di fatto le risorse per il nuovo intervento.

In sede di prima applicazione e solo per il 2015 la norma autorizza il Ministero all'erogazione, in via di mera anticipazione, su richiesta delle Regioni all'assegnazione, degli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, e all'assegnazione della relativa quota annua a valere sul Fondo di rotazione.

La copertura finanziaria annuale dell'intervento trova riscontro sul capitolo 7029 del fondo di rotazione, come da DD n. 1 del 6 febbraio 2015, che approva il bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'anno 2015 e del D.D. 146/I/15 I nota di variazione al bilancio di previsione 2015, così come integrate dalle successive note di variazione.

D.D. 1/cont/I/15	D.D. 146/I/2015	Cap. 7029
approvazione stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di Rotazione anno 2015.	I nota di variazione al bilancio di previsione anno 2015	€ 70.000.000

Art. 34

Abrogazioni

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.